

(N. 1716)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1971

Modifica del termine per l'ultimazione delle costruzioni a scopo residenziale intraprese nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, al fine di regolamentare l'edificazione a scopo residenziale nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, introdusse tra l'altro nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l'articolo 41-*quinquies*.

Particolarmente nel primo comma di quest'ultimo articolo stabilì specifiche limitazioni in ordine al volume massimo complessivo costruito di ciascun fabbricato, al numero dei piani, all'altezza dello stabile ed alla distanza dagli edifici vicini, mentre nel secondo comma prevede l'eventuale deroga a dette limitazioni per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e nel terzo comma determinò nella misura non superiore ad un terzo dell'area di proprietà le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi.

Ma nel successivo comma settimo il predetto articolo 41-*quinquies* precisò che le disposizioni sopra riportate avevano appli-

cazione dopo un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 765 del 1967 e cioè dal 1° settembre 1968.

Per effetto della ritardata applicazione delle norme contenute nella predetta « legge ponte », durante il periodo di tempo decorso dal 1° settembre 1967 al 31 agosto 1968 si procedette al rilascio di numerose licenze edilizie che autorizzarono costruzioni non soggette alle limitazioni sopra richiamate, le quali però, a mente dello stesso comma settimo dell'articolo 41-*quinquies*, si sarebbero dovute ultimare entro due anni dalla data d'inizio dei lavori.

Senonchè, nella pratica attuazione, il termine per il completamento degli edifici contenuto nel ristretto limite biennale a volte non si è potuto e non si potrà rispettare per cause spesso non imputabili a fatto o colpa del titolare della licenza edilizia (scoperi, carenza di materiali per costruzione o difficoltà di ottenerne la tempestiva fornitura, temporanea sospensione delle opere a

seguito di provvedimento giudiziario, contestazioni varie, ecc.).

Conseguentemente le costruzioni intraprese, non essendo state ultimate entro i termini di legge, dovrebbero rimanere inutilizzate e comunque non dovrebbero più destinarsi al progettato scopo residenziale o, peggio, dovrebbero essere demolite.

Correlativamente l'impossibilità legale di ultimare le opere dovrebbe produrre effetti assai onerosi anche di natura fiscale, quali la decadenza dalle agevolazioni tributarie già accordate per gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di case di abitazione senza caratteristiche di lusso oppure il diniego dei benefici per imposte di

rette ed indirette a favore degli appartamenti sorti su dette aree.

Trattasi di inconvenienti di rilevante gravità, ai quali il seguente disegno di legge intende porre riparo, proponendo di elevare a tre anni dall'inizio dei lavori il termine biennale stabilito dal settimo comma dell'articolo 41-*quinquies* sopra citato per l'ultimazione delle costruzioni. Peraltro in tre anni dalla data d'inizio dei lavori è determinato dall'articolo 10, comma undicesimo, della stessa legge 6 agosto 1967, n. 765, il termine per il completamento dell'opera in altra ipotesi e cioè nel caso di nuove previsioni urbanistiche sopravvenute nel corso di costruzioni già intraprese.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per l'ultimazione delle costruzioni previsto dal comma settimo dell'articolo 41-*quinquies* aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è elevato a tre anni dalla data d'inizio dei lavori.